



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 22/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno 2025 addì 22 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale, in modalità mista sia in presenza fisica che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00

All'appello risultano:

LASAGNA ROBERTO	Presente
MORANDI VANESSA	Presente
GIAVAZZI MARCO	Presente con collegamento da remoto
FRANZINI ELISA	Assente giustificato
SECHI ANGELO	Presente
GALLI VIRNA	Presente
FRIGNANI FEDERICO	Assente giustificato
TORRESANI CRISTIANO	Presente
MARCOLEONI NICOLO'	Presente
PORCELLI OSCAR	Presente
GROSSI LUANA	Assente giustificato
ZUCCA ANDREA	Presente
VISMARRA ALICE	Assente giustificato

Presenti: 9

Assenti: 4

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO CHIARA GEROLA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO LASAGNA in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle parti inerenti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- il D.L.201/2011 art. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL.;

Tenuto conto specificatamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
- le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 0,76 per cento;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Menzionata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Visto il Comma 837 della suindicata legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che cita:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote del l'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;
- b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;

Ricordato il comunicato stampa pubblicato in data 30 novembre 2023, con il quale il Dipartimento delle Finanze ufficializza le novità apportate dal DL 132/2023 art. 6-ter (Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023) in materia di aliquote IMU, dando comunicazione ai Comuni della proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU;

Citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 che ripristina la doppia esenzione per i coniugi con residenze in abitazioni differenti, stabilendo di fatto che l'esenzione vada applicata all'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Riassunte, come di seguito indicato, le principali novità per l'applicazione dell'Imu per l'anno 2023:

- beni merce: a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (L. 160/2019 art. 1 comma 751): esenzione confermata;
- D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli: esenzione non più spettante dal 2023 (decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, art. 78 commi 1 e 3);
- immobili inagibili "sisma 2012": l'esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 768 legge di bilancio 2023);
- pensionati Aire: riduzione del 50%. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021);
- Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili (comma 81 legge di bilancio 2023) – All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»;

Visto il Decreto 6 settembre 2024 del MEF avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Visto il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 volto ad approvare il nuovo prospetto delle aliquote IMU da utilizzare a far tempo dall'anno d'imposta 2026;

Presa visione delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2025 approvate da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2024 (ID Prospetto 6271 riferito all'anno 2025):

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,02%
Terreni agricoli	1,04%
Aree fabbricabili	0,99%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo	1,04%

catastale D)		
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione Fino a mesi: 12	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0%

Con voti favorevoli n. 7 (LISTA GRUPPO "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE"), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 2 (LISTA GRUPPO "CONSENSO CIVICO - ZUCCA SINDACO" e LISTA GRUPPO "INSIEME PER SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO");

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2026, inserite in ottemperanza alle disposizioni previste per il prospetto aliquote IMU di cui all'art. 1 comma 757 della Legge n. 160/2019:

ID Prospetto 16046 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,02%	
Terreni agricoli	1,04%	
Aree fabbricabili	0,99%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato	1,05%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione Fino a mesi: 12	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0%

2) di precisare che restano ferme le esenzioni, agevolazioni, detrazioni ed assimilazioni già previste dalla legge in materia di IMU;

3) di approvare il “prospetto delle aliquote” ID 16046 riferito all’anno 2026, redatto attraverso l’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 757, della legge 160/2019, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del suindicata Legge n. 160/2019;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2026;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell’art.23, c.1, 2 del D. Lgs. n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 7 (LISTA GRUPPO "UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDEPENDENTE"), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, astenuti n. 2 (LISTA GRUPPO "CONSENSO CIVICO - ZUCCA SINDACO" e LISTA GRUPPO "INSIEME PER SAN BENEDETTO PO - OSCAR PORCELLI SINDACO"), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Tutti gli interventi, ai sensi dell’art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell’Ufficio Segreteria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**Il SINDACO
ROBERTO LASAGNA**

**Il VICE SEGRETARIO
CHIARA GEROLA**



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova



Uno dei
Borghi
più belli
d'Italia

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 56 / 2025 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 12/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(PINOTTI LORETTA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 56 / 2025 ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 12/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021



Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 51 del 22/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal 23/12/2025 e sino al 07/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 23/12/2025

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAN BENEDETTO PO

ID Prospetto 16046 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,02%
Terreni agricoli	1,04%
Aree fabbricabili	0,99%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione Fino a mesi: 12
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
	0%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilità dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 10/12/2025 alle 12:24:27